

Argento vivo

Diritti

A cura dello **Spi-Cgil** dell'Emilia-Romagna | n. 2 febbraio 2015

Il nuovo Isee

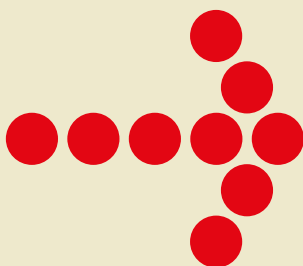
Questo numero è a cura
di **Roberto Battaglia**, **Bruno Pizzica**
e **Caaf Emilia-Romagna**
con la collaborazione di **Marco Sotgiu**



NUOVO ISEE: OBIETTIVO EQUITÀ SOCIALE

di Bruno Pizzica

Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna



Con il 2015 entra in vigore una nuova regolamentazione dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) per l'accesso alle prestazioni sociali, con retta e/o tariffa agevolata.

L'introduzione dell'Isee fu a suo tempo adottata per contrastare uno degli effetti più deleteri (ed inquietanti) dell'evasione fiscale, per cui accedevano alle prestazioni agevolate più gli evasori che le persone in stato di bisogno vero.

Non sempre è stato così, le maglie dell'Isee si sono rivelate abbastanza larghe; la mancanza quasi totale della certezza dei controlli ha fatto il resto e l'obiettivo di garantire davvero chi ha bisogno è stato raggiunto solo in parte. Il nuovo Isee dunque dovrebbe finalmente



sciogliere questo nodo ed essere strumento vero ed efficace di equità sociale. Il rischio però è che le maglie si facciano talmente strette da ridurre al minimo e ben al di sotto del necessario l'accesso alle prestazioni agevolate: la circolare della Regione Emilia-Romagna, uscita il 23 dicembre scorso, e le indicazioni che propone, pur in una fase transitoria, non ci lascia affatto tranquilli da questo punto di vista (vedi appendice).

In particolare il pratico superamento del riferimento al "nucleo estratto", cioè al nucleo costituito dal solo potenziale beneficiario, per i servizi per anziani e la necessità di considerare come componente "aggiuntiva" anche l'Isee dei figli non conviventi, rischia di restringere in modo esponenziale la platea degli aventi diritto al beneficio. Si porrà dunque la necessità

di rivedere le soglie di reddito da prendere a riferimento per evitare l'effetto tagliola.

Questo numero di Argentovivo Diritti, realizzato con la supervisione del Caaf regionale, riporta tutte le novità del nuovo sistema: è però indispensabile che i regolamenti attuativi siano oggetto di un attento preventivo confronto sindacale e siano quindi definiti in tempi celeri dalla Regione e dai Comuni.

Certezza delle regole e dei controlli, chiarezza dell'obiettivo, applicazione condivisa sono le condizioni ineludibili perché finalmente l'Isee rappresenti un elemento importante di giustizia sociale e non un mezzo surrettizio per risparmiare risorse sulla pelle dei più deboli: un impegno che chiama in causa anche la nostra organizzazione.

Cosa cambia con il nuovo Isee

Dal primo gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo sistema Isee che regola la compartecipazione alla spesa dei servizi sociali.

Il nuovo Isee è **Livello essenziale** delle prestazioni e finalmente sarà applicato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale nei suoi parametri fondamentali compresa la **scala di equivalenza** (vedi scheda allegata).

Le Istituzioni locali possono attraverso appositi regolamenti implementare i benefi-

ci, ma non possono intervenire per ridurre le prestazioni e le franchigie o modificare la scala di equivalenza.

Per facilitare la comprensione del nuovo sistema nella sua applicazione, oltre alle prime informazioni pubblicate sul numero di **Argentovivo Diritti n. 3 del marzo 2014**, abbiamo pensato di riordinare, qui di seguito, gli aspetti principali riferiti alle prestazioni sociali e in particolare per quelle che riguardano la popolazione anziana.



PREMESSA

Circa un terzo della popolazione del nostro paese presenta la Dichiarazione sostitutiva unica; nell'anno 2011 si è registrato il numero più alto di richiedenti con circa 7,5 milioni di domande pari a 6,5 milioni di nuclei familiari e una popolazione Isee che ammonta a circa 19 milioni di persone.

La fascia delle persone anziane con più di 65 anni è pari al 13,2% del totale dei richiedenti le prestazioni Isee.

Ogni anno oltre 10 miliardi di euro vengono utilizzati per sostenere le tariffe agevolate determinate dall'Isee; sono queste, in gran parte, risorse gestite da Comuni e Regioni e danno luogo ad erogazioni che mediamente corrispondono a 1500 euro annui in favore delle famiglie richiedenti agevolazioni per tariffe, rette o per ottenere una minore compartecipazione al costo dei servizi o per le prestazioni socio assistenziali.

Con il vecchio Isee si stima che circa due miliardi di euro andavano a beneficio di nuclei familiari che probabilmente non ne avevano bisogno.

Le nuove modalità introdotte, congiuntamente ad azioni di controllo più efficaci, dovrebbero rendere il **nuovo Isee** uno strumento più idoneo a garantire equità e solidarietà verso le persone meno abbienti a fronte di bisogni e necessità reali.

CHE COSA È L'ISEE E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo strumento che misura la situazione reddituale e patrimoniale delle persone e delle famiglie è stato introdotto nel nostro ordinamento dal **Decreto Legislativo del 31 Marzo 1998 n. 109** prendendo il nome di Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Successivamente, con il **D.p.c.m. n. 159 del 5 dicembre 2013**, pubblicato sulla **G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014**, viene previsto il Nuovo regolamento per determinare i nuovi campi di applicazione dell'Isee dal primo gennaio 2015. Da ultimo il **Decreto del Ministero del Lavoro del 7 novembre 2014**, pubblicato sulla **G.U. del 17 novembre 2014**, prevede il nuovo modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica (**D.S.U.**) e le relative istruzioni per la compilazione, rendendo così operativo il nuovo sistema di Isee.



Nota bene: *nel frattempo, e in attesa che le Regioni procedano nell'adeguamento degli atti normativi di propria competenza per le prestazioni sociali agevolate definite da normative regionali in materia sanitaria, socio-sanitaria e sociale, la Regione Emilia-Romagna ha fornito, in data 23 dicembre 2014, alcune direttive operative finalizzate a garantire la continuità nella erogazione delle prestazioni sociali agevolate tra il precedente e il nuovo Isee. (vedi in allegato lettera della Regione Emilia-Romagna).*

L'Isee è determinato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale sommato al 20% dell'indicatore della situazione patrimo-

niale (Ise) e un parametro legato alla numerosità e composizione del nucleo familiare (Scala di Equivalenza).

Nell'Isee dunque si tiene conto sia del reddito, del patrimonio mobiliare e immobiliare, che della numerosità e composizione del nucleo familiare.

In questo modo l'Isee è lo strumento con cui si valuta la situazione economica del nucleo familiare di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali, e si stabilisce chi ha diritto o meno a tariffe agevolate come ad esempio: per la mensa scolastica, per l'asilo nido, per i servizi scolastici e universitari, per i trasporti pubblici, per la fornitura del servizio elettrico, del gas, dell'acqua, dell'ambiente, per le rette delle case di riposo eccetera (*in allegato l'elenco delle prestazioni sociali agevolate condizionate dall'Isee*).





NUCLEO FAMILIARE

Rispetto al precedente regolamento, il nuovo Isee apporta importanti modifiche sulla determinazione del nucleo familiare in quanto abbandona qualsiasi riferimento alla “famiglia fiscale” cioè soggetto a carico o meno ai fini Irpef (ad eccezione del figlio maggiorenne non convivente purché non coniugato e senza figli).

Nucleo familiare: fanno parte dello stesso nucleo i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica; si supera il principio che ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare e la normativa stabilisce che il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Questa nuova formulazione apre la possibilità di definire, solo per alcune prestazioni, l'appartenenza di un soggetto ad un diverso nucleo familiare rispetto a quello “ordinario”, pertanto ne consegue che il nuovo Isee verrà differenziato sulla base del tipo di prestazione richiesta dal contribuente.

Viene dunque meglio regolamentato il nucleo dei soggetti con handicap grave o anziani non autosufficienti e alcune situazioni particolari collegate alla definizione del nucleo familiare che hanno come beneficiari studenti universitari e/o figli minorenni con genitori non coniugati tra loro e con diversa residenza.

Nucleo familiare “ristretto” nel caso di disabilità/non autosufficienza.

Nei casi di richiesta di prestazioni **socio-sanitarie** per persone maggiorenni con **disabilità e/o non autosufficienti** o per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo **si ha la facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto** rispetto a quello **ordinario** che risulta invece dallo stato di famiglia.

Il nucleo “**ristretto**” è composto esclusivamente dal beneficiario della prestazione, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico Irpef (a meno che non siano coniugati o abbiano figli).

Il nucleo “**ristretto**” può essere composto anche dal solo beneficiario.

LA NUOVA DICHIARAZIONE D.S.U.

La prima novità riguarda la nuova dichiarazione: solo una parte di essa sarà autodichiarata dal contribuente mentre alcuni dati fiscali saranno compilati dalla pubblica amministrazione attraverso le banche dati di Inps e Agenzia delle entrate.

Va dichiarato nella D.S.U. anche il patrimonio mobiliare (depositi finanziari, conti correnti postali e bancari, titoli di Stato, partecipazioni azionarie ecc.), i dati sugli immobili posseduti, e il canone di locazione nel caso in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.

Progressivamente il contribuente che richiede le prestazioni agevolate non dovrebbe più autodichiarare nessun altro dato che sia già conosciuto dall'amministrazione pubblica.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Ci sono quattro diverse alternative per presentare la Dichiarazione.

- Al Comune
- Al Caaf
- All'Amministrazione pubblica erogante la prestazione
- Alla sede territoriale Inps direttamente o per via telematica

In ogni caso la domanda, a prescindere da dove viene presentata, confluisce all'Inps.

Alla presentazione della dichiarazione D.S.U. viene rilasciata solo una ricevuta. L'attestazione con il calcolo dell'indicatore Isee verrà rilasciato solo dopo l'acquisizione dei dati in possesso dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate. Entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione viene calcolata e



resa disponibile l'**attestazione Isee** che può essere trasmessa al richiedente dall'Inps se si possiede una Pec, dagli stessi Enti ai quali è stata presentata la domanda o attraverso i Caf in virtù di specifico mandato scritto conferito dal dichiarante stesso; oppure attraverso l'area servizi Web dell'Inps mediante l'utilizzo del Pin personale o rivolgendosi direttamente alle sedi territoriali dell'Inps.

ISEE CORRENTE

E' una novità positiva della riforma che recepisce diversi regolamenti locali frutto delle richieste e dell'iniziativa del sindacato per aggiornare il calcolo Isee in corso d'anno e in tempo reale a fronte di mutate situazioni economiche e sociali come nelle situazioni di perdita del lavoro o di riduzione del salario. L'Isee corrente può essere presentata in caso di variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella individuata con il calcolo relativo al reddito ordinario, e almeno un componente del nucleo familiare sia coinvolto da un mutamento significativo della propria condizione lavorativa.

L'Isee corrente a differenza di quello ordinario ha una validità temporale limitata a due mesi dal momento della presentazione del modulo D.S.U. La durata limitata non inficia però l'erogazione della prestazione che potrà, se concessa, continuare normalmente ad essere erogata anche dopo il decorso del termine dei due mesi.

ISEE A MISURA DI PRESTAZIONE

Il nuovo Isee verrà differenziato sulla base di tre categorie di prestazioni individuate:

- quelle agevolate di natura socio-sanitaria
- quelle agevolate per i minorenni figli di genitori non coniugati e non conviventi
- quelle per il diritto allo studio universitario.

I REDDITI DA CALCOLARE E QUELLI ESENTI

Nel calcolo del reddito complessivo **entrano tutti i redditi**, anche quelli esenti fiscalmente come gli assegni familiari, le pensioni di invalidità, le indennità di accompagnamento, tutti i sussidi erogati dall'amministrazione pubblica e quelli soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta come ad esempio i redditi dei contribuenti minimi, i redditi da cedolare secca sugli affitti.

Nel caso però di un trattamento economico erogato da una amministrazione pubblica, questo è detraibile ai fini del calcolo dell'Isee da utilizzare per ricevere il trattamento stesso.

E' prevista una detrazione del 20% fino ad un massimo di tre mila euro per i dipendenti e di mille euro per i pensionati.

Il **canone di affitto** può essere dedotto fino a sette mila euro incrementato di cinquecento euro per ogni figlio convivente oltre il secondo.

FRANCHIGIE E DEDUZIONI PER ANZIANI E DISABILI

Per il reddito delle famiglie con persone disabili, vengono introdotte ulteriori franchigie differenziate sulla base del grado di inabilità. La deduzione minima è di 4 mila euro per le disabilità considerate medie; che sale a 5.500 euro per quelle gravi; e a 7 mila euro in caso di persone non autosufficienti.

Queste somme vengono portate rispettivamente a 5.500 euro, a 7.500 euro e 9.500 euro se il disabile è un minorenne.

Ulteriore franchigia è prevista nel caso in cui nel nucleo familiare facciano parte persone

non autosufficienti. In questi casi la franchigia riguarda ciascuna di esse per la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati per collaboratori domestici e addetti all'assistenza come risulta dalla dichiarazione di assunzione presentata all'Inps e dai contributi versati al medesimo istituto nel limite dell'ammontare dei trattamenti di legge al netto della riduzione del 20% fino a mille euro. (D.p.c.m. 159/2013 art. 4 comma 4 lettera b).

Esempio: *Si spendono 16 mila euro per una badante; il beneficiario percepisce una indennità di accompagnamento annua di 5904 euro; si potranno detrarre solo 4904 euro della spesa sostenuta (5904 – 1000).*



LA COMPONENTE "ISEE AGGIUNTIVA" PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI

In alcuni casi particolari è previsto che, per determinate prestazioni, l'Isee venga integrato con una "**componente aggiuntiva**" la quale richiede la compilazione di un modulo aggiuntivo e la relativa sottoscrizione da parte della persona interessata.

La "**componente aggiuntiva**" ai fini del computo dell'Isee per la persona interessata è prevista per esempio nel caso di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo: **RSA, RSSA, Case protette** eccetera **con riferimento a ciascun figlio non incluso nel nucleo del beneficiario**.

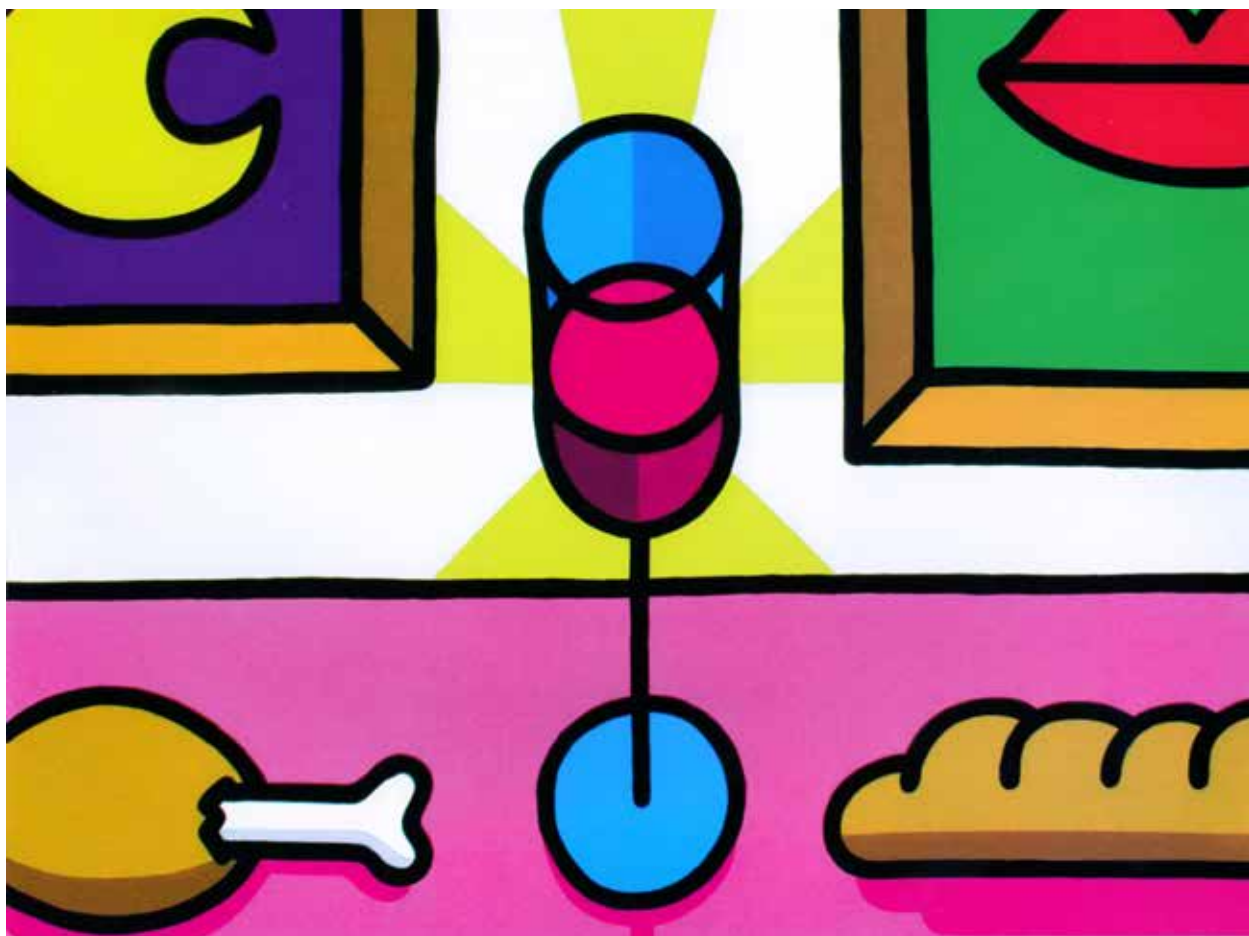
n.b. la componente aggiuntiva non viene considerata solo nel caso in cui il figlio o un componente del suo nucleo familiare sia disabile o non autosufficiente o vi sia estraneità in termini di

rapporti affettivi ed economici.

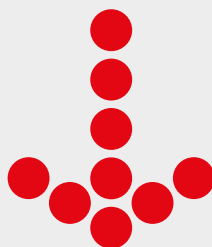
Sostanzialmente la novità della riforma prevede in specifico alcune **regole particolari** che si applicano alle prestazioni residenziali (**Isee Socio sanitario – Residenze** per ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali – Rsa, Rssa, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio).

Ferma restando la facoltà di scegliere un "**nucleo ristretto**" rispetto a quello ordinario, **si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare integrando l'Isee di una componente aggiuntiva per ciascun figlio**.

Tale previsione consente in particolare di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.



Dall'Ise all'Isee: la scala di equivalenza



SCALA DI EQUIVALENZA (articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli; 0,35 in caso di quattro figli; 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

TABELLA 1 – ELENCO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, CONDIZIONATE ALL'ISEE

A1 - CONTRIBUTI ECONOMICI		
Codice	Denominazione	Descrizione
A1.01	Assegno per il nucleo familiare erogati dai comuni	Prestazione richiesta al Comune, rivalutata annualmente, ed erogata dall'INPS a favore di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato, a nuclei familiari con almeno 3 figli minori e nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'ISE
A1.02	Assegno Maternità erogato dai Comuni	Assegno destinato alle nuove mamme che non hanno ricevuto altre prestazioni di maternità dall'INPS o dal datore di lavoro e in possesso di determinate situazioni reddituali
A1.03	Carta acquisti	Sostegno economico a favore di anziani sopra i 65 anni con basso reddito per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette oppure a favore di bambini sotto i 3 anni per l'acquisto di latte artificiale e pannolini
A1.04	Contributi economici a integrazione del reddito familiare	Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose.
A1.05	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto	Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette per asili nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido.
A1.08	Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi.
A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegno economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).
A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale	Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali.
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali

A1.15	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona
A1.16	Contributi economici per servizio trasporto e mobilità	Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
A1.19	Borse di studio	
A1.20	Buono vacanze	Contributo a nuclei familiari, in percentuale sull'importo dei buoni richiesti a seconda del numero dei componenti e di requisiti reddituali
A1.21	Altro	Specificare
A2 – INTERVENTI E SERVIZI		
Codice	Denominazione	Descrizione
A2.01	Mensa sociale	Erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate
A2.02	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare	Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale
A2.03	Prestazioni del diritto allo studio universitario	Sono incluse mense e alloggi per studenti
A2.04	Agevolazioni per tasse universitarie	
A2.05	Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)	
A2.06	Agevolazioni tributarie comunali (nettezza urbana, ecc.)	
A2.07	Assistenza domiciliare socio-assistenziale	Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio
A2.08	A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari	Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) erogate "a domicilio" a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare abitazione ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita
A2.09	Supporto all'inserimento lavorativo	Interventi mirati a incentivare l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione

A2.10	Servizi integrativi per la prima infanzia	In questa categoria rientrano i servizi previsti dall'art. 5 della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per max 5 ore) ; centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare
A2.11	Sostegno socio-educativo scolastico	Interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche dei minori con problemi sociali (in particolare dei ragazzi disabili e dei minori stranieri)
A2.12	Mensa scolastica	
A2.13	Altro	Specificare
A3 - STRUTTURE		
Codice	Denominazione	Descrizione
A3.01	Strutture semiresidenziali	Centri organizzati per attività ricreative, sportive, educative che si svolgono nel periodo estivo; Centri diurni per anziani non autosufficienti; Centri diurni per persone con disabilità; Centri diurni per persone con disagio mentale; Centri diurni per persone senza dimora; Centri diurni per le altre categorie di disagio adulti
A3.02	Strutture residenziali	<u>Struttura familiare</u> : di piccole dimensioni, caratterizzata dalla organizzazione di tipo familiare, che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia. In caso di strutture per minori vi è la presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali. <u>Struttura comunitaria</u> : di dimensioni variabili a seconda dell'area di utenza (di norma superiore a 6-10 posti) è caratterizzata dalla presenza di operatori assistenziali, socio-sanitari o educatori e da una organizzazione di tipo comunitario. <u>Centri estivi o invernali con pernottamento</u> : strutture comunitarie comprendenti le colonie, i campeggi, i centri ricreativi a carattere stagionale, i soggiorni climatici o termali
A3.03	Asilo Nido	Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i micro-nidi e le sezioni 24-36 mesi aggregate alle scuole dell'infanzia.
A3.04	Altro	Specificare



IL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E

POLITICHE SOCIALI

TIZIANO CARRADORI

TIP. ANNO NUMERO
REG. PG / 2014 / 509083
DEL 23 / 12 / 2014

Ai DG AUSL

Ai Responsabili dei Servizi Sociali
dei Comuni Capofila

Ai Responsabili Uffici di Piano

LORO SEDI

Oggetto: Entrata in vigore del nuove Isee (DPCM 159/2013)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2014 n. 267 è stato pubblicato il Decreto “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”, ultimo atto che ha completato l’adozione degli atti attuativi del DPCM citato in oggetto.

Di conseguenza a partire dai primi giorni di gennaio 2015 l’INPS rilascerà attestazioni ISEE esclusivamente sulla base dei nuovi moduli (DSU) approvati con il Decreto.

Il comma 2 dell’art. 14 del DPCM 159/2013 prevede che:

-) “le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente al trentesimo giorno dalla entrata in vigore del DM sopra citato (dall’ 1/1/2015) sono erogate sulla base dell’ISEE rivisto ai sensi del DPCM 159/2013;
-) gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro 30 giorni dalla entrata in vigore del DM sopra citato gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformita’ con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”.

In attesa che la Regione possa procedere all’adeguamento degli atti normativi di propria competenza per le prestazioni sociali agevolate definite da normative regionali in materia sanitaria, socio-sanitaria e sociale, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative finalizzate a garantire la continuità nella erogazione delle prestazioni sociali agevolate.



- 1) Le richieste di accesso a prestazioni sociali agevolate presentate entro il 31.12.2014 al soggetto erogatore della prestazione sociale agevolata va accompagnata con documentazione e attestazioni Isee rilasciata dall'INPS o da un Caf conforme alla precedente normativa (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni). La domanda va valutata ed in caso di esito positivo produce effetti pieni sul singolo beneficio e sino alla scadenza del beneficio concesso (se trattasi di beneficio legato ad una scadenza temporale). Ad esempio nel caso dell'assegno di cura per anziani e disabili la concessione o il rinnovo avvenuto **sulla base della documentazione presentata entro il 31.12.2014** manterrà valore sino alla scadenza del periodo di durata concessa dell'assegno di cura. Soltanto in sede di un nuovo rilascio o di successivo rinnovo a partire dal 2 gennaio 2015 dovrà essere presentata attestazione Isee rilasciata sulla base del DPCM 159/2013;
- 2) Le nuove domande per l'accesso a prestazioni sociali agevolate (e le domande di rinnovo) per le quali è prevista la valutazione tramite l'ISEE a partire dal 2 gennaio 2015 dovranno essere accompagnate dalla nuova attestazione ISEE rilasciata sulla base del DPCM 159/2013. Ciò vale per tutti tipi di prestazioni, anche per eventuali nuove concessioni dell'assegno di cura per anziani non autosufficienti per situazioni urgenti;
- 3) Sino a diversa disposizione mantengono valore i limiti Isee previsti dalle seguenti normative:
 - a. Limite per l'assegno di cura per disabili (DGR1122/2002) : Isee 34.000
 - b. Limite per l'assegno di cura per le gravissime disabilità acquisite (DGR 2068/2004 e s.m.i. e DGR 256/2014) : Isee 55.000
 - c. Limite per la concessione di contributi per l'adattamento domestico (DGR 1206/2007 e s.m.i.): Limiti percentuali di contributo calcolato sulla spesa ammissibile in base alle seguenti fasce Isee: da 0 a 8000 90%, da 8001 a 13.000 70%, da 13.001 a 21.000 50%, da 21.001 a 34.000 40%;
 - d. Limiti per la concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e 10 LR 27/1997 (DGR 1161/2004 e DGR 166/2009 punto 2.1.2.7) Valori aggiornati con determinazione n. 2865 del 6/3/2014: Isee 23.260 per art.9 lett a) e b) e per art.10; Isee 14.000 per art. 9 lett c);
 - e. Limite per l'assistenza odontoiatrica: DGR 374 del 27/3/2008: Isee <= 8000, >8000 <= 12.500, >12.500 <=15.000, >15.000 <=20.000, >20.000 <=22.500.
- 4) A partire dal 1/1/2015 l'estrapolazione ai fine Isee del singolo beneficiario dal nucleo, come nel caso degli assegni di cura anziani di cui alla DGR 2686/2004, non è più ammessa dal DPCM 159/2013. In attesa dell'adeguamento della normativa regionale rimangono validi il limite Isee di 22.300 sopra il quale non si ha diritto all'assegno di cura per anziani (ultimo aggiornamento con Determinazione n. 490 del 21/01/2011) e il limite Isee di 15.000 sopra il quale non



si ha diritto al riconoscimento del contributo aggiuntivo di 160 euro (DGR 1702/2009).

- 5) In considerazione di quanto sopra è opportuno astenersi da nuove ammissioni al beneficio dell'assegno di cura per anziani non autosufficienti, se non per situazioni urgenti. In questo caso la concessione dovrà essere limitata temporalmente al 31 maggio 2015 per le concessioni di nuovi assegni fatte in gennaio e febbraio e al 30 giugno 2015 per quelle fatte in marzo ed aprile, se nel frattempo non saranno state approvate nuove determinazioni regionali. Anche per eventuali rinnovi degli assegni di cura per anziani in scadenza dal 1/1/2015 al 31/5/2015 si fa riferimento ai limiti Isee già indicati e si suggerisce di limitare il rinnovo della concessione al 30/6/2015.

Per ogni altro aspetto (definizione del nucleo per le diverse tipologie dei servizi) si rimanda a quanto previsto nel DPCM 159/2013 e nel DM pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17/11/2014.

Per ogni approfondimento in merito alla presente comunicazione fare riferimento a:

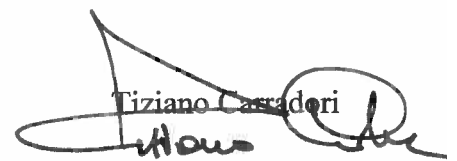
- ◆ Per le prestazioni agevolate sociosanitarie:

Servizio integrazione sociosanitaria e politiche per la non autosufficienza
tel 051- 527 7326 mail segrgovint@regione.emilia-romagna.it

- ◆ per l'assistenza odontoiatrica:

Servizio assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi Sanitari tel 051 527 7319 mail segrdistrettisan@regione.emilia-romagna.it

Distinti saluti


Tiziano Carradori

Bologna, 14 gennaio 2015
Alle Segreterie Cgil Cisl Uil regionali
p.c. Alle Segreterie SPI FNP UILP dei territori

La comunicazione sull'entrata in vigore del nuovo Isee, inviata ai DG dell'Ausl, ai responsabili Servizi Sociali dei Comuni capofila e ai Responsabili degli Uffici di Piano a firma del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione, propone uno schema di interpretazione con molti aspetti problematici.

- ➔ In assenza della convenzione Inps/Caaf, definire tassativamente la necessità di accompagnare le domande per l'accesso e/o per il rinnovo di prestazioni agevolate, con le nuove attestazioni Isee, creerà (sta già creando) serie difficoltà con tantissimi anziani che finiranno per rinunciare alla domanda. Meglio sarebbe stato, come pure definito in alcuni Comuni, prevedere una proroga dell'attuale regolamentazione, in attesa di definire il nuovo regolamento che né la Regione, né la stragrande maggioranza dei Comuni ha predisposto nei tempi previsti.
- ➔ L'esclusione della possibilità di prendere a riferimento il nucleo familiare estratto (assegni di cura, contributo badanti), richiede una conseguente revisione dei limiti di Indicatore previsti, pena una drastica esclusione di tantissimi anziani dall'accesso a prestazioni agevolate.
- ➔ L'invito esplicito ad "astenersi da nuove ammissioni al beneficio dell'assegno di cura per anziani non autosufficienti, se non per situazioni urgenti..." va esattamente in una direzione di grande rigidità che tende ad escludere più che ad includere e crea comunque una grave limitazione al servizio peraltro determinata da inadempienze della stessa Regione e dei Comuni (la mancata definizione dei regolamenti).

Alla luce di questa situazione, riteniamo urgente chiedere alla Regione di attivare un tavolo di confronto specifico sul tema e, nello stesso tempo, chiedere analoghi incontri con i Comuni per definire un regolamento applicativo del nuovo Isee che ne rispetti e valorizzi la funzione originaria di strumento di equità sociale e non lo riduca ad un mero mezzo di "razionamento" ed esclusione dall'accesso a servizi essenziali per tante persone in situazioni di bisogno, anziani e non solo.

In questo senso chiediamo alle segreterie confederali di farsi parte attiva nei confronti della Regione e, se necessario, dell'Anci regionale e alle strutture territoriali SPI FNP UILP di sollecitare una analoga iniziativa nei confronti dei Comuni.

Saluti fraterni,

p. Segreterie SPI FNP UILP regionali
Pizzica - Cavalletti - Benazzi



**In Emilia-Romagna
lo Spi-Cgil è presente
con quasi 300 leghe.
Chiedi al tuo territorio
qual è la più vicina**

Lo Spi-Cgil Nazionale
è in Via dei Frentani 4
00185 Roma
Tel. 06/444811
www.spi.cgil.it

Lo Spi-Cgil Emilia-Romagna
è in via Marconi 69
40122 Bologna
Tel. 051/294799
www.spier.it

Argentovivo diritti n.2
Febbraio 2015
Chiuso in tipografia l'2/2/2015
la tiratura complessiva
è di 1.500 copie

Direttore Responsabile:
Bruno Pizzica

A cura di SPI CGIL Emilia Romagna

Direzione e redazione:
Via Marconi, 69 - 40122 Bologna
tel. 051294799 - fax 051251347

Amministrazione:
Via Marconi, 69 - 40122 Bologna

Abbonamento annuo 30 Euro
Costo copia 4 Euro
Costo copia arretrata 7 Euro

Progettazione grafica:
REDESIGN - Bologna

Stampa:
a cura di FD Bologna

Proprietà:


**EDITRICE
SOCIALMENTE**

Associato
UNIONE STAMPA PERIODICI ITALIANI